

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE  
"LIBERAMENTE"**



Il giorno **13** del mese di **Marzo** dell'anno **2024** (duemilaventiquattro) a Gesualdo (AV) in via IV Novembre, 25 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.

- 1) Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017.**
- 2) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117**

Alle ore **19:00** in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta, Il Presidente dell'associazione Liberamente, sig. Nicola Pompeo dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea.

Viene eletto a segretario il sig. Giovanni Pinto.

Il Presidente constatato che appaiono presenti in assemblea n. 09 (nove) soci su un totale di sette aventi diritto, come risulta da elenco allegato "A" e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo.

**I punto all'OdG → Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017**

Così come previsto dal succitato D.Lgs. è necessario procedere all'integrazione della Denominazione Sociale dell'associazione, pertanto il presidente invita i soci ad esprimersi sulla denominazione che passa da "Liberamente" a "**Liberamente APS**".

I presenti si esprimano all'unanimità sulla nuova denominazione dell'Associazione.

Si discute il punto successivo.

**Il punto all'OdG → Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117**

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Dopo un breve dibattito, le nuove norme statutarie vengono approvate all'unanimità.

Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.

Alle ore **20:30** non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

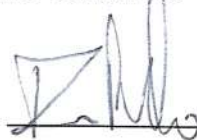
LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

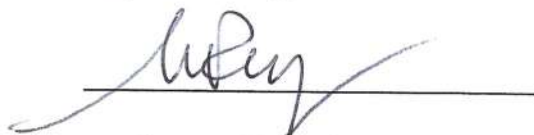
IL SEGRETARIO

**Associazione Culturale "Liberamente APS"**

1. Russolillo Marco



2. Pompeo Nicola



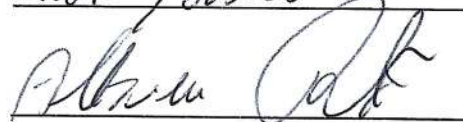
3. Trunfio Antonio



4. Pinto Giovanni



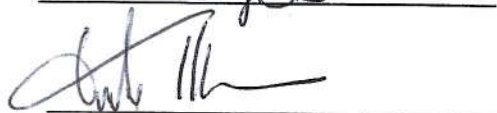
5. Pinto Albino



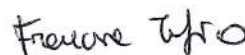
6. Pompeo Enza



7. Pinto Mario



8. Trunfio Francesca



9. Pesiri Eliana



AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO  
UFFICIO TERRITORIALE DI ARIANO IRPINO

Eseguita registrazione il 26/03/24 al n° 206  
Serie 3 Versamento effettuato il 18/03/24 con  
Mod. F23 rilasciato da Concessionario Cod. ....  
n° ..... Banca .....  
Cod. Az. .... Cab. ....  
per € 100,00



3 206 20/03/2024

0,00  
200,00

**TEE24L000206000KB**  
codice identificativo  
per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TEE





**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE**  
**Liberamente APS**  
**Associazione di Promozione Sociale**

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE **Liberamente APS**

Associazione di Promozione Sociale

## Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "**Liberamente**" di seguito indicata anche come "**Associazione**".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di GESUALDO (AV), in via IV NOVEMBRE, 25. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di GESUALDO (AV) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di AVELLINO, ed intende può operare anche in ambito nazionale e internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

## Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

- 
1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "**Liberamente APS**".
  2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

## Art. 3 – Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sostiene, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
  - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.
  - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

g) Formazione universitaria e post-universitaria.

h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo 5 del d.lgs 117/2017.

j) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

K) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

m) Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

n) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.

o) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.

p) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

q) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

v) Promozione della cultura della legalità della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 Agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza



Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato. Mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni.

- Organizzare manifestazioni pubbliche aventi ad oggetto: cultura, pittura, letteratura, arti figurative, musica, anche con la collaborazione di esperti, di artisti e di persone specializzate in materia, anche estranee all'associazione.
- Organizzare rassegne, convegni, conferenze, seminari, premi letterari, corsi di formazione, etc, su temi di interesse culturale e sociale, funzionali alla promozione della cultura, della storia e delle tradizioni locali.
- Curare e diffondere pubblicazioni e libri.
- Organizzare e curare la realizzazione di un sito Web per la diffusione nel mondo della cultura, storia, tradizioni e arti locali.
- Partecipare ad iniziative culturali promosse da altri soggetti o Enti, pubblici o privati, operanti in Italia o all'estero.
- Promuovere e sostenere anche economicamente progetti di solidarietà e di sviluppo, nonché progetti di studio, sempre nell'ambito delle attività principali dell'associazione medesima.
- Beneficiare di tutte le agevolazioni, benefici e finanziamenti previsti da norme emanate ed emanande interne, comunitarie ed internazionali, stipulare convenzioni con enti, istituzioni pubbliche o soggettività private finalizzate al perseguimento degli scopi associativi.
- Effettuare le operazioni mobiliari ed immobiliari, le operazioni di natura reale o personale ed ogni altra attività che risulti necessaria ed utile per il conseguimento degli scopi di cui innanzi.
- Valorizzare e diffondere la cultura popolare gesualdina attraverso qualificate iniziative.
- Promuovere e riproporre sotto forma di rivisitazione delle tradizioni popolari il settore culturale, sociale, artigianale, gastronomico, ricreativo, formativo ecc.
- Ampliare la conoscenza della cultura popolare per favorire l'approfondimento, ideare progettazioni e realizzazione di itinerari storico-culturali di mezza, una o più giornate, combinazioni weekend, percorsi personalizzati naturalistici ed enogastronomici nei luoghi di produzione dei prodotti tipici del territorio con degustazione e possibilità di acquisto.
- Riscoprire attraverso qualificate iniziative la memoria storica del nostro paese mediante sussidi didattici e consulenze teorico-pratiche in settori diversificati quali: pittura, scultura, restauro, ceramica, teatro, animazione, ricamo, maglieria, sartoria, cucina, artigianato ecc.
- Organizzare o partecipare a convegni, spettacoli, manifestazioni, mostre, festival rassegne, concorsi, seminari, gite, guide turistiche, feste, laboratori teatrali, artistici, musicali, cinematografici, artigianali e sportivi, con l'intento di far conoscere, valorizzare e promuovere tutto ciò che afferisce ai settori della cultura e dell'arte.
- Organizzazione di eventi culinari a tema per promuovere e valorizzare i prodotti del territorio esaltando la riscoperta dei piatti tradizionali locali in modo particolare la realizzazione del **"Pill a furn apiert"**.
- Promozione del turismo locale e non mediante la proposta di itinerari storico-artistico-culturale-naturalistico; attività di educazione, di sensibilizzazione e di cooperazione finalizzate alla conoscenza della storia del territorio, mediante la formazione professionale di specialisti del settore e di docenti qualificati.
- Promuovere la collaborazione con enti, associazioni, pro-loco, forum, parrocchia, comune presenti sul territorio locale e non.
- Organizzare e promuovere attività di formazione: corsi di aggiornamento teorici/pratici per lavoratori della cultura, insegnanti, operatori sociali, corsi di lingua straniera con certificazione delle competenze linguistiche, corsi d'informatica con il rilascio di certificazioni (ECDL), corsi di artigianato, corsi di cucina, corsi di cucito, corsi di perfezionamento o master in collaborazione con enti accreditati, consulenze con Enti Pubblici e Privati, associazioni, imprese, ed aziende sia nazionali che internazionali che operano nel settore culturale, artistico, turistico e affini.
- Promuovere e sostenere progetti di solidarietà e sviluppo con le comunità missionarie, associazioni di volontariato di enti presenti sul territorio nazionale.

- L'avvicinamento all'arte di persone svantaggiate, con menomazioni fisiche che non possono fruire dei beni culturali perché non predisposti di facilitatori per disabili (barriere architettoniche), ovvero non possono permettersi studi e viaggi per il loro conto sostenuto;
- Organizzare iniziative culturali a carattere locale con la prospettiva di esportarle a livello nazionale e internazionale, collaborare con Enti Pubblici o Privati, associazioni culturali e sportive, consorzi, cooperative e società che perseguono scopi e finalità affini per il raggiungimento di un migliore risultato.
- Gestione di servizi museali di base quali: accoglienza, custodia, biglietteria, conservazione, vigilanza, visite guidate e servizi educativi in musei, mostre temporanee, aree archeologiche, parchi naturalistici tramite affidamento temporaneo o altra convenzione con Enti Pubblici o Privati.
- Svolgere attività didattiche mediante l'organizzazione di laboratori didattici e visite tematiche presso musei, città. Siti archeologici e naturalistici.
- Corsi di formazione, seminari, workshop, serate di apprendimento cooperativo.
- Organizzare attività favorendo la partecipazione dei diversamente abili, viaggi d'istruzione e campi scuola, volti al superamento delle barriere culturali, etniche e religiose e alla costruzione dello spirito di gruppo.
- Favorire le relazioni sociali e promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati e non, in particolare di bambini, anziani, disabili, attraverso iniziative di natura culturale, ricreativa e ludica.
- Favorire la socializzazione mediante la messa a disposizione di spazi e/o servizi ovvero l'organizzazione di momenti ricreativi quali feste, gite, soggiorni, eventi culturali ecc.
- Presenziare a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folkloristiche, sociali promosse da enti pubblici o privati, comitati, associazioni, ove sia richiesta la partecipazione.
- Pubblicare riviste e bollettini, anche on-line e creare un portale internet per il potenziamento dell'informazione ai soci e agli utenti.
- Produrre, vendere e distribuire materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico e in generale, promuovere ogni attività di ricerca e analisi inerente la "cultura del territorio" in cui si opera con ogni mezzo.
- L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

5. Per lo svolgimento delle sue attività, l'Associazione, in caso di necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, alle condizioni e nei limiti stabiliti, dall'art. 36 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

#### **Art. 4 – Ammissione soci**

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che

il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo- La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

#### **Art. 5 -Diritti e doveri degli associati**

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- Essere informati sulle attività dell'associazione.
- Votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 22.
- Denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

#### **Art. 7-Recesso ed esclusione dell'associato**

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso a seguito di proposta del Consiglio Direttivo L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

## **Art. 8-Gli organi sociali**

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati.
  - Consiglio Direttivo.
  - Presidente.
  - Organo di controllo (ove istituito).
  - Organo di revisione (quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti).
- Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

## **Art. 9-L'Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto al voto mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nell'Assemblea è ammessa una sola delega per ogni associato presente avente diritto al voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto (anche in forma elettronica) da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

## **Art.10-Compiti dell'Assemblea**

L'assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione.
- Approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale.
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali.
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo.
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
- Delibera sull'esclusione degli associati.
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

### **Art. 11-Validità dell'Assemblea**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun associato. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  degli associati.

### **Art. 12-Consiglio Direttivo**

Il consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

Il consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il consiglio Direttivo dura in carica per n 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- nomina al suo interno il presidente,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

### **Art. 13-II presidente**

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile dopo le elezioni, ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

### **Art. 14-Organo di controllo**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### **Art. 15 –Organo di revisione legale dei conti**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

### **Art. 16-Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

### **Art. 17- Divieto di distribuzione e obbligo utilizzo del patrimonio**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

### **Art. 18-Bilancio**

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

### **Art. 19- Bilancio sociale**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

### **Art. 20- Responsabilità e assicurazione degli associati volontari**

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

### **Art. 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.



## Art. 22- Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo.
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio.
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali.
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

## Art. 23- Disposizioni finali

Letto firmato e sottoscritto.

provinciale I. di  
Ariano Irpino

Il Segretario



Il Presidente

